



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-07-2019 (punto N 29)

Delibera N 870 del 05-07-2019

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore GIOVANNI MARIA GUARNERI

Oggetto

Reg. UE n. 124/2019 . Chiusura della pesca dell'anguilla europea in Toscana.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la costituzione dello stock di anguilla europea;

Considerato che detto regolamento all'articolo 2 prevede l'elaborazione dei piani di gestione per l'anguilla;

Considerato altresì che il Piano nazionale di gestione dell'anguilla elaborato dalla DG Pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e del turismo è stato consegnato alla Commissione Europea nel mese di settembre 2009 ed è stato successivamente modificato nel corso del 2010;

Vista la nota prot. n.12699 D3/FG D(2009) del 6/1172009 con la quale la Commissione Europea comunica l'ammissibilità del piano nazionale di gestione dell'anguilla e l'attivazione delle procedure per la sua approvazione;

Vista la Decisione CE n. C (2011) 4816 dell'11 luglio 2011 relativa all'approvazione del sopracitato piano nazionale;

Preso atto che la Regione Toscana ha aderito al piano nazionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 558 del giugno 2012 che approva il documento di attuazione regionale del suddetto piano nazionale di gestione dell'anguilla;

Richiamato il regolamento (UE) n. 124/2019 del Consiglio del 30 gennaio 2019 che stabilisce per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Visto l'articolo 42 (Anguilla europea nel Mar Mediterraneo) del regolamento (UE) n. 124/2019 che si applica a tutte le attività delle navi dell'Unione e le altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla europea, ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa che si svolgono nel Mar Mediterraneo e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione. La pesca dell'anguilla europea nell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo è proibita per un periodo di tre mesi consecutivi determinato da ciascuno Stato membro. Il periodo di chiusura è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea nello Stato membro. Gli Stati membri comunicano il periodo determinato alla Commissione al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2019;

Preso atto che l'Italia, in attuazione del citato articolo 42 ha adottato il decreto ministeriale 14 giugno 2019, n. 270 (Periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea) con il quale si stabilisce la chiusura della pesca della specie Anguilla europea nel periodo continuativo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020;

Visto l'articolo 11 (Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM) del regolamento (UE) n. 124/2019 che proibisce qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione classificate salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere determinato da ciascuno Stato membro tra il 1° agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1° giugno 2019;

Rilevato quindi che anche per l'anno 2019 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo avrebbe dovuto prevedere un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi;

Preso atto invece che il Mipaaf non ha recepito le suddette indicazioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 124/2019 comunicando il 19 giugno 2019 con un messaggio di posta elettronica ad alcune regioni, tra le quali la Toscana "di non ritenere opportuno fare un nuovo decreto per i periodi di fermo 2019 (norma transitoria 2019) e pertanto si procederà a comunicare alla Commissione UE i periodi di fermo 2019 sulla base delle delibere/decreti che le regioni dovranno trasmettere il prima possibile", demandando, in tempi stretti, alle stesse l'onere di stabilire il periodo di chiusura continuativo di tre mesi della pesca della specie anguilla europea, in attuazione del citato articolo 11;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di un miglior coordinamento con il periodo di chiusura che il decreto ministeriale 270/2019 fissa nel periodo 1° gennaio – 31 marzo a partire dall'anno 2020 e anche per non incorrere in eventuali sanzioni comunitarie per la mancata attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 124/2019, di proibire in Toscana qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque salmastre, lagune costiere e acque di transizione interne, per un periodo di tre mesi consecutivi dal 1° agosto al 31 ottobre 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- di proibire in Toscana, al fine di un miglior coordinamento con il periodo di chiusura previsto dal decreto ministeriale 270/2019, qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque salmastre, lagune costiere e acque di transizione interne, per un periodo di tre mesi consecutivi dal 1° agosto al 31 ottobre 2019;
- di dare mandato al settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare" di provvedere alla massima diffusione del presente atto inviandolo alle associazioni regionali della pesca sportiva, ricreativa e professionale, ad ANCI regionale e al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BUR ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
Paolo Banti

Il Direttore
Roberto Scalacci